

Modifiche ed integrazioni dello Statuto della Società "Polo Logistico Integrato del Bione, Lecco - Maggianico" S.p.A.

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 116 del 19 dicembre 2000, modificato con Deliberazione di C.C. n. 100 del 10 ottobre 2002, modificato con Deliberazione di C.C. n. 9 dell'8 febbraio 2005

STATUTO

Attualmente vigente

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi dell'articolo 113 lett e) del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 per iniziativa della Provincia di Lecco, del Comune di Lecco, della Camera di Commercio di Lecco, una Società per azioni sotto la denominazione "Polo Logistico Integrato del Bione, Lecco-Maggianico S.p.A."

ART. 2 - OGGETTO

La Società ha per oggetto:

1) La promozione, la realizzazione e la gestione di un interporto merci, come definito dalla legge n.240 del 1990 e successive modifiche e della legge Regionale 29 ottobre 1998 n.22, nel contesto del piano del sistema della intermodalità e della logistica in Lombardia.

La Società potrà inoltre promuovere, realizzare e gestire infrastrutture per la logistica ed il trasporto merci.

2) Per il miglior raggiungimento dell'oggetto Sociale, la Società potrà svolgere tutte quelle attività considerate strumentali o complementari quali:

- Partecipazione in altre Società o consorzi esercenti il trasporto, la movimentazione e la logistica delle merci, salvo il limite dell'art.2361 c.c.;
- Acquisizione di impianti per il trasporto, la movimentazione e la logistica delle merci;
- Fornitura a terzi di servizi riguardanti il trasporto, la movimentazione e la logistica delle merci;
- Fornitura di servizi di assistenza agli operatori e ai loro mezzi.

3) La Società potrà inoltre sottoscrivere convenzioni con la Pubblica Amministrazione anche per beneficiare di contributi di leggi statali o regionali o di fondi dell'Unione Europea.

4) Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili per il

STATUTO

Proposte di modifica

(N.b. ove l'articolo non è riportato è da intendersi invariato)

ART. 2 - OGGETTO

La Società ha per oggetto:

1) La promozione, la realizzazione e la gestione di un interporto merci, come definito dalla legge n.240 del 1990 e successive modifiche e della legge Regionale 29 ottobre 1998 n.22, nel contesto del piano del sistema della intermodalità e della logistica in Lombardia.

La Società potrà inoltre promuovere, realizzare e gestire infrastrutture per la logistica ed il trasporto merci.

2) Per il miglior raggiungimento dell'oggetto Sociale, la Società potrà svolgere tutte quelle attività considerate strumentali o complementari quali:

- Partecipazione in altre Società o consorzi esercenti il trasporto, la movimentazione e la logistica delle merci, salvo il limite dell'art.2361 c.c.;
- Acquisizione di impianti per il trasporto, la movimentazione e la logistica delle merci;
- Fornitura a terzi di servizi riguardanti il trasporto, la movimentazione e la logistica delle merci;
- Fornitura di servizi di assistenza agli operatori e ai loro mezzi.

3) La Società potrà inoltre sottoscrivere convenzioni con la Pubblica Amministrazione anche per beneficiare di contributi di leggi statali o regionali o di fondi dell'Unione Europea.

4) Essa potrà compiere tutte le operazioni commerciali,

conseguimento dell'effetto Sociale e, solo per quest'ultimo fine e comunque non quale attività prevalente e non nei confronti del pubblico potrà compiere operazioni finanziarie, concedere avalli, fidejussioni e garanzie in genere a favore della Società e di terzi; la Società potrà acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, acquisire dai Soci finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttifero o infruttifero, nell'ambito e nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio presso Soci e con i limiti e le modalità dalla stessa previsti.

ART. 3 - SEDE

La Società ha sede in Lecco.

La Società ha la facoltà di istituire altrove succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle.

ART. 4 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei Soci per quel che concerne i loro rapporti con la Società è quello risultante dal libro Soci.

I Soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società eventuali variazioni di domicilio.

ART. 5 - DURATA

La durata della Società è fissata fino al 31/12/2100.

ART. 6 - CAPITALE

Il capitale Sociale è fissato in Euro 1.452.839 (unmilionequattrocentocinquantaduemilaottocentotrentanove) ed è diviso in numero 1.452.839 (unmilionequattrocentocinquantaduemilaottocentotrentanove) azioni da un Euro cadauna.

L'Assemblea delibera la riduzione del capitale Sociale con l'osservanza delle norme di legge.

ART. 7 - AZIONI

Le azioni sono nominative.

Ai sensi dell'art 113 del decreto legislativo 18.08 2000 n. 267 nella titolarità delle azioni costituenti il capitale Sociale dovrà essere sempre rispettata la prevalenza di Soci Enti Pubblici nella misura di almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle azioni.

ART.7 BIS - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La Società può ricevere dai Soci per provvedere al proprio fabbisogno finanziario versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali i versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, a copertura delle perdite.

La Società può altresì acquisire dai Soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Ai finanziamenti effettuati a favore della Società dai Soci che esercitano nei suoi confronti attività di direzione e

industriali, mobiliari ed immobiliari necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto Sociale e, solo per quest'ultimo fine e comunque non quale attività prevalente e non nei confronti del pubblico potrà compiere operazioni finanziarie, concedere avalli, fidejussioni e garanzie in genere a favore della Società e di terzi; la Società potrà acquisire dai Soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, acquisire dai Soci finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttifero o infruttifero, nell'ambito e nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio presso Soci e con i limiti e le modalità dalla stessa previsti.

ART. 6 - CAPITALE

Il capitale Sociale è fissato in Euro 1.452.839 (unmilionequattrocentocinquantaduemilaottocentotrentanove) ed è diviso in numero 1.452.839 (unmilionequattrocentocinquantaduemilaottocentotrentanove) azioni da 1 (uno) Euro cadauna.

L'Assemblea delibera la riduzione del capitale Sociale con l'osservanza delle norme di legge.

coordinamento si applica ai sensi dell'art.2497 quinquies c.c. il disposto dell'art.2467 c.c. (e cioè postergazione del rimborso del finanziamento dei suddetti Soci rispetto alla soddisfazione degli altri creditori).

ART. 8 - CESSIONE DELLE AZIONI

Il Socio che intende vendere le proprie azioni dovrà informare con lettera raccomandata il Consiglio di Amministrazione, il quale ne darà comunicazione agli altri Soci.

Questi potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte, in proporzione delle azioni rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale: ciò per l'ipotesi in cui tutti gli altri Soci intendano effettuare l'acquisto.

Tuttavia l'acquisto potrà essere fatto per l'intero, anche da uno solo o più Soci, qualora gli altri aventi diritto alla prelazione non la esercitino fermo il disposto del precedente art.7 comma 2°.

Entro tre mesi da quello in cui è fatta la comunicazione, i Soci dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione ed al Socio cedente se intendono esercitare l'acquisto.

Scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato.

Il prezzo delle azioni non dovrà comunque superare il reale valore del patrimonio della Società al tempo della cessione.

Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo, coi criteri sopra indicati, si farà ricorso ad un arbitratore nella persona del Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti di Lecco o di altro iscritto all'ordine da questi designato.

Nel caso di mancato esercizio del diritto di prelazione il Consiglio di amministrazione, secondo criteri di professionalità e solidità economica e sempre nel rispetto del 2° comma dell'art 7, individuerà secondo procedure di evidenza pubblica imprese private, enti privati o pubblici o persone private disposte all'acquisto delle azioni sulla base delle condizioni di vendita di cui sopra entro il termine di mesi dodici.

Gli acquirenti dovranno essere immediatamente disponibili al perfezionamento della operazione. In mancanza di perfezionamento della vendita il Socio che intendeva alienare avrà il diritto di recedere dalla Società entro i successivi sei mesi.

ART.9 – OBBLIGAZIONI / STRUMENTI FINANZIARI

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

Le obbligazioni possono essere al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

La competenza per l'emissione delle obbligazioni sia convertibili che non convertibili è sempre riservata alla Assemblea straordinaria dei Soci.

La Società con delibera da assumersi dalla Assemblea straordinaria dei Soci può ammettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti a fronte dell'apporto da parte dei Soci o di terzi

ART.9 – OBBLIGAZIONI / STRUMENTI FINANZIARI

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili.

Le obbligazioni possono essere al portatore o nominative sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

La competenza per l'emissione delle obbligazioni sia convertibili che non convertibili è sempre riservata alla Assemblea straordinaria dei Soci.

La Società con delibera da assumersi dalla Assemblea straordinaria dei Soci può **emettere** strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nell'Assemblea generale degli azionisti a fronte dell'apporto da parte dei Soci o di terzi

anche di opera o di servizi a sensi dell'art.2346 comma 6 del Codice Civile.

anche di opera o di servizi a sensi dell'art.2346 comma 6 del Codice Civile.

ASSEMBLEA

ART.10 - COSTITUZIONE DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, a sensi di legge.

Essa può essere convocata in Italia anche fuori dalla sede Sociale.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale, ovvero nel termine di 180 giorni nei casi consentiti dalla legge: in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 c.c. le ragioni della dilazione.

ART. 11 - DIRITTO DI VOTO

Ogni Socio ha un voto per ogni azione.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA

La convocazione della Assemblea sarà fatta a cura degli Amministratori, ai sensi dell'art 2366 del Codice Civile.

L'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Fino a che la Società non farà ricorso al mercato del capitale di rischio e purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere alternativamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

- a) lettera o telegramma inviati a tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci e ai sindaci effettivi a mezzo di servizi postali od equiparati forniti di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati i quali dovranno, entro la data stabilita dall'Assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Nel caso di avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cura del Consiglio di Amministrazione dovrà essere inviata, entro 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a tutti i Soci, a tutti i consiglieri ed a tutti i sindaci, lettera di convocazione riportante l'ordine del giorno, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa

regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale Sociale, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e dei componenti dell'organo di controllo.

ART. 13 - PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

Per l'intervento in Assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

ART. 14 - PRESIDENZA DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di entrambi, da altro Consigliere designato dall'Assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto d'intervento; accertare la regolare costituzione e la presenza del quorum deliberativo, dirigere e regolare la discussione; stabilire l'ordine e le modalità delle votazioni e proclamare l'esito delle stesse.

ART. 15 - DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ASSEMBLEA

Ogni Socio che abbia diritto ad intervenire nell'Assemblea potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da altro Socio, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società e comunque nel rispetto dell'art.2372 del Codice Civile.

ART.16 - VALIDITA' DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente in prima e in seconda convocazione con la presenza dei Soci e con le maggioranze previste dall'articolo 2368 del Codice Civile, mentre l'Assemblea straordinaria delibera tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza del 75% del capitale Sociale.

La nomina delle cariche Sociali, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19 e 28 del presente statuto, se non avvengono per acclamazione unanime, si fanno a maggioranza relativa.

ART. 17 - SEGRETARIO DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio e sceglie, se lo crede del caso, due scrutatori tra gli azionisti o i sindaci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio, scelto dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci.

ART.16 - VALIDITA' DELLA ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera validamente in prima e in seconda convocazione con la presenza dei Soci e con le maggioranze previste dall'articolo 2368 del Codice Civile, mentre l'Assemblea straordinaria delibera tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza del 75% (settantacinque per cento) del capitale Sociale.

La nomina delle cariche Sociali, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19 e 28 del presente statuto, se non avvengono per acclamazione unanime, si fanno a maggioranza relativa.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.18 - COMPOSIZIONE E DURATA

La Società è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 9 (nove) membri con facoltà di nomina ai sensi dell'art.2449 c.c. da parte degli attuali Soci "Enti Pubblici" come segue:

- 3 (tre) amministratori dal Comune di Lecco;
- 2 (due) amministratori dalla Provincia di Lecco;
- 2 (due) amministratori dalla Camera di Commercio di Lecco.

La nomina degli amministratori diversi da quelli nominati dai Soci Enti pubblici spetta all'Assemblea nei modi ordinari.

Gli amministratori nominati dai Soci Enti pubblici possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Il primo Consiglio di Amministrazione viene convocato e presieduto, dal consigliere più anziano di età.

Qualora venga a cessare, per qualsiasi causa, la partecipazione alla Società di taluno degli Enti suindicati, gli amministratori nominati dal Socio cessato decadono immediatamente.

Alla copertura delle cariche rese, per qualsiasi motivo, vacanti provvedono gli Enti pubblici per quanto di loro competenza ai sensi del primo comma del presente articolo e l'Assemblea dei Soci per gli amministratori diversi da quelli da nominarsi dai Soci Enti pubblici.

Gli amministratori sono rieleggibili e rimangono in carica per tre esercizi ai sensi dell'articolo 2383 secondo comma c.c..

ART.19 - PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non abbia provveduto l'Assemblea.

Può inoltre nominare uno o più Vice Presidenti che sostituiscano il Presidente nei casi di assenza od impedimento, nonché un segretario, anche estraneo al Consiglio stesso ed anche in via permanente per tutto il periodo di durata del Consiglio stesso.

ART.20 - RIUNIONI

Il Consiglio si raduna, sia nella sede della Società, sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o da un Sindaco effettivo.

ART. 21 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da consegnarsi almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax, posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

ART.18 - COMPOSIZIONE E DURATA

La Società è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri con facoltà di nomina ai sensi dell'art.2449 c.c. da parte degli attuali Soci "Enti Pubblici" come segue:

- 1 (uno) amministratore dal Come di Lecco;
- 1 (uno) amministratore dalla Provincia di Lecco;
- 1 (uno) amministratore dalla Camera di Commercio di Lecco.

La nomina degli amministratori, diversi da quelli nominati dai Soci Enti pubblici così come previsto dal precedente comma 1, spetta all'Assemblea nei modi ordinari.

Gli amministratori nominati dai Soci Enti pubblici possono essere revocati soltanto dagli Enti che li hanno nominati.

Il primo Consiglio di Amministrazione viene convocato e presieduto, dal consigliere più anziano di età.

Qualora venga a cessare, per qualsiasi causa, la partecipazione alla Società di taluno degli Enti suindicati, gli amministratori nominati dal Socio cessato decadono immediatamente.

Alla copertura delle cariche rese, per qualsiasi motivo, vacanti provvedono gli Enti pubblici per quanto di loro competenza ai sensi del primo comma del presente articolo e l'Assemblea dei Soci per gli amministratori diversi da quelli da nominarsi dai Soci Enti pubblici.

Gli amministratori sono rieleggibili e rimangono in carica per tre esercizi ai sensi dell'articolo 2383 secondo comma c.c..

Saranno tuttavia valide le riunioni del Consiglio qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci effettivi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 22 - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

ART. 23 - RIMBORSO SPESE ED INDENNITA'

Ai componenti del Consiglio spetta, il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

L'Assemblea ordinaria dei Soci, al momento della nomina, può inoltre assegnare ai singoli componenti del Consiglio un compenso annuale oltre che un gettone di presenza.

L'Assemblea può anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Si applica comunque il disposto dell'art.2389 c.c..

ART. 24 - POTERI

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed raggiungimento degli scopi Sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Il Consiglio ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre Società costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti di cui all'art 2 del presente Statuto, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotamenti ipotecari, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli i Uffici del Debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

ART. 25 - AMMINISTRATORI DELEGATI E COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio può nominare fra i suoi componenti uno o più Amministratori Delegati od un Comitato Esecutivo, o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, fissandone le attribuzioni e retribuzioni, a norma di legge, nonché le eventuali cauzioni, il tutto ai sensi e nei limiti previsti

ART. 24 - POTERI

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezione di sorta ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed raggiungimento degli scopi Sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

Il Consiglio ha quindi, tra le altre, la facoltà di acquistare, vendere e permutare immobili, conferirli in altre Società costituite o costituende, assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti di cui all'art 2 del presente Statuto, acconsentire iscrizioni, cancellazioni e annotazioni ipotecarie, rinunciare ad ipoteche legali, transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, nei casi non vietati dalla legge, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli i Uffici del Debito pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico e privato.

dall'articolo 2381 del Codice Civile.

ART. 26 - DIRETTORI E PROCURATORI

Il Consiglio può pure nominare Direttori, nonché Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ART. 27- RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza della Società spetta con firma libera al Presidente per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio.

Al Presidente inoltre spetta la rappresentanza della Società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Nel caso di nomina di amministratori delegati, ai sensi dell'art.25 dello Statuto, spetterà loro la rappresentanza della Società nell'ambito delle attribuzioni e degli incarichi affidati.

COLLEGIO SINDACALE

ART.28 - COMPOSIZIONE

Il Collegio sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati ai sensi dell'art.2449 c.c. da parte degli attuali Soci "enti pubblici" come segue:

- Il Presidente del Collegio sindacale dal Comune di Lecco;
- Un sindaco effettivo dalla Provincia di Lecco;
- Un sindaco effettivo dalla Camera di Commercio di Lecco.

La nomina dei sindaci supplenti spetta all'Assemblea nei modi ordinari.

Alla copertura delle cariche resasi per qualsiasi motivo vacanti provvedono gli Enti Pubblici per quanto di loro competenza ai sensi del primo comma del presente articolo e l'Assemblea dei Soci per i sindaci diversi da quelli da nominarsi dagli enti pubblici.

Al Collegio Sindacale spettano le competenze e funzioni a sensi di Legge.

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisore contabile o da una Società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

Qualora la Società non faccia ricorso al capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ART.28 - COMPOSIZIONE

Il Collegio sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati ai sensi dell'art.2449 c.c. da parte degli attuali Soci "enti pubblici" come segue:

- Il Presidente del Collegio sindacale dal Comune di Lecco;
- Un sindaco effettivo dalla Provincia di Lecco;
- Un sindaco effettivo dalla Camera di Commercio di Lecco.

La nomina dei sindaci supplenti spetta all'Assemblea nei modi ordinari.

Al momento della nomina e prima dell'accettazione dell'incarico si applica l'ultimo comma dell'articolo 2400 c.c..

Alla copertura delle cariche resasi per qualsiasi motivo vacanti provvedono gli Enti Pubblici per quanto di loro competenza ai sensi del primo comma del presente articolo e l'Assemblea dei Soci per i sindaci diversi da quelli da nominarsi dagli enti pubblici.

Al Collegio Sindacale spettano le competenze e funzioni a sensi di Legge.

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una Società di revisore contabile o da una Società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

Qualora la Società non faccia ricorso al capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è esercitato dal Collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritto nel

BILANCIO ED UTILI

ART. 29 - CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 30 - BILANCIO

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio procede alla formazione del bilancio Sociale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa a norma di legge.

ART. 31- DESTINAZIONE UTILI

Gli utili dell'esercizio saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) per la costituzione del fondo di riserva, fino al raggiungimento del limite legale;
il residuo sarà ripartito fra i Soci in proporzione del capitale posseduto, salva diversa disposizione dell'Assemblea.

ART. 32 - PAGAMENTO DEI DIVIDENDI

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le Casse designate dal Consiglio entro il termine che viene annualmente fissato dal Consiglio stesso.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della Società.

SCIoglimento

ART. 33 - SCIoglimento

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ART. 34 - FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto e in genere riferibili alla vita Sociale, sono di competenza del Tribunale di Lecco.